



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

ORDINANZA N. 368 DEL 02/07/2020

(Proposta n. 385 del 30/06/2020)

OGGETTO:	LOTTA ALLA ZANZARA - PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE INFESTAZIONI DA INSETTI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).
-----------------	---

IL VICESINDACO

Premesso che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, deve intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica, al fine di prevenire e controllare le malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori e in particolare delle zanzare, appartenenti al genere *Aedes albopictus* e *Culex pipiens*;

Considerato che sul territorio nazionale, negli anni precedenti, si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, come la zanzara tigre, provocando locali situazioni di emergenza sanitaria;

Considerato inoltre che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzare tigre, è indispensabile, per la prevenzione di malattie trasmissibili all'uomo, la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, rafforzando in particolare modo la lotta alla zanzara tigre;

Atteso che la proliferazione della zanzara comune (*Culex pipiens molestus*) e della zanzara "tigre" (*Aedes albopictus*) è particolarmente attiva nel periodo che va da aprile a novembre. Le zanzare ed in particolare la tigre, prediligono spazi aperti, ombreggiati, ricchi di vegetazione e umidità e in corrispondenza di ristagni d'acqua, anche in quantità minima, depongono uova che danno origine a nugoli di insetti adulti, infestando tutta la zona circostante e rendendo necessario interventi larvicidi per la rimozione dei focolai;

Valutato che, al fine di incrementare la tutela dei cittadini, è indispensabile provvedere alla regolamentazione e all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno, in quanto gli interventi dell'Amministrazione Comunale devono limitarsi al trattamento e alla prevenzione degli spazi pubblici e non possono interessare terrazze, giardini e terreni privati, presenti in maniera significativa nel territorio comunale;

Precisato che, per un'efficace lotta alla diffusione della zanzara nel territorio comunale, al fine di ottimizzare l'attività di disinfestazione, è fondamentale disporre misure straordinarie che si rivolgano alla popolazione, ai soggetti pubblici e privati, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, ha già avviato il programma di monitoraggio ed il trattamento larvozanzaricida (trattamento atto a impedire lo sviluppo delle larve in insetti adulti) delle aree pubbliche, in particolare delle caditoie stradali pubbliche del territorio comunale, con interventi mirati nei giardini pubblici e nelle aree maggiormente frequentate;

Stabilita l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 novembre e per gli anni a seguire dal 01.06 al 30.11, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in relazione delle condizioni meteo climatici in atto;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e in particolare l'art. 32 che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, parte integrante dell'Intesa sancita, ai sensi dell'art. 8, c. 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

a decorrere dal giorno successivo all'emanazione del presente provvedimento sino al 30 novembre 2020 e dal 01.06 sino al 30.11 di ciascun anno a seguire:

A) A tutti i privati cittadini, Amministratori Condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, di:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed impedire qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori o bidoni non abbandonati, bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di scaricare l'acqua nei tombini;
3. **impedire** la formazione di ristagni d'acqua su teloni plastici o qualsiasi altra superficie concava;
4. **evitare** di lasciare giochi e piscine gonfiabili e simili con acqua stagnante per più di 7 giorni;
5. **provvedere** al controllo e alla pulizia periodica delle gronde e degli scarichi pluviali;
6. **evitare** la raccolta d'acqua in caso di annaffiatura di piante a vaso e fioriere (i sottovasi devono essere controllati e svuotati e/o lasciati asciugare almeno ogni 7 giorni);
7. **pulire** fontane e vasche ornamentali da eventuali ostruzioni;
8. **svuotare** fontane, vasche e piscine non in esercizio o procedere ad idoneo trattamento antilarvale;
9. **cambiare** periodicamente e lavare accuratamente l'abbeveratoio degli animali domestici e non domestici;
10. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
11. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
12. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte, improduttive e/o inutilizzate, al regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo;

B) A tutti conduttori di orti di:

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua;

C) Ai proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto, ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

D) Ai responsabili delle aree di cantiere, di:

1. **evitare** raccolte di acque in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

E) A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

1. **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
4. **eseguire** adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati
1. alla coltivazione e alla commercializzazione;

F) All'interno dei cimiteri di:

1. **non lasciare** vasi e sottovasi pieni di acqua;
2. **non lasciare** nelle aree scoperte contenitori vuoti (annaffiatoi e simili) che potrebbero riempirsi di acqua piovana (questi vanno rimossi o conservati capovolti);
3. **non ostruire** le fontane dei cimiteri con fiori o altri residui;
4. **in caso** di utilizzo di fiori secchi o di plastica, riempire i vasi con materiale inerte (sabbia, terra, argilla espansa, ecc.) che costituisce un ottimo sostegno per i fiori stessi ed evitano la presenza di acqua stagnante;
5. **in caso** di utilizzo di fiori recisi introdurre nei vasi una compressa a base di *Bacillus thuringiensis* varietà *israeliensis*, principio attivo efficace contro le larve di zanzara e pressoché innocuo per l'uomo e gli altri mammiferi. Tali compresse possono essere acquistate presso i rivenditori specializzati in prodotti agricoli o presso le farmacie (leggere attentamente le indicazioni riportate in etichetta);

DISPONE

che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da zanzare del genere *Aedes* (in particolare *Aedes albopictus*, cd zanzara tigre) o di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà - previa indicazione dell'Autorità Sanitaria competente e successiva adozione di apposita ordinanza contingibile e urgente - ad effettuare

direttamente specifici trattamenti per la rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private nelle zone individuate dall'Autorità Sanitaria stessa.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alle presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui queste sono state riscontrate;

Le violazioni alla presente ordinanza sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 25,00 a €500,00 (pagamento entro 60 giorni € 50,00) in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 26/11/1981 n. 689 e s.m.i., alla L.R. 28/12/2000 n. 81 ed all'art. 7-bis D.Lgs n. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

Il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Azienda U.S.L. Toscana Centro;
- ALIA Servizi Ambientali SpA;
- Polizia Municipale di Sesto F.no;
- Ufficio del Sindaco di Sesto F.no;
- Servizio Ambiente del Comune di Sesto F.no;
- Servizio U.R.P. del Comune di Sesto F.no;
- ATO Toscana Centro;
- Regione Toscana.

INFORMA

Che sarà data la più ampia diffusione dei trattamenti che ogni cittadino dovrà eseguire attraverso i canali di informazione e la rete civica del Comune di Sesto F.no.

Che per eventuali informazioni in merito dovrà essere contattato:

- il Servizio Ambiente del Comune di Sesto F.no attraverso il centralino 055.055 o al seguente indirizzo mail: ambiente@comune.sesto-fiorentino.fi.it
- Uff. Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Sesto F.no attraverso il centralino 055.055 o al seguente indirizzo mail: urp@comune.sesto-fiorentino.fi.it

IL VICESINDACO
SFORZI DAMIANO / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*